

**Modifica all'art. 3bis del Regolamento Interno.**

*(Deliberazione del 10 dicembre 2003)*

Il Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 10 dicembre 2003,

Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195;

visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

d e l i b e r a

Dopo l'art. 3 è inserito l'art. 3 *bis* formulato come segue:

«Art. 3 *bis* (Elezione di componenti e funzionamento della Sezione Disciplinare)

Subito dopo l'elezione del Vicepresidente il Consiglio procede all'elezione dei sei componenti effettivi e dei sei componenti supplenti della Sezione disciplinare ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, come risulta a seguito della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale 22 luglio 2003 n. 262.

Nel caso in cui il Vicepresidente e il componente eletto dal Parlamento che lo sostituisce non possano per qualsiasi causa presiedere la Sezione disciplinare la presidenza è assunta dal componente supplente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione e, a parità di data, per voti riportati e, a parità di voti, dal più anziano di età.

Il Presidente della Sezione disciplinare, con proprio decreto, determina i criteri oggettivi e predeterminati per l'individuazione dei componenti supplenti in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa dei componenti effettivi».